



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 43/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

In composizione monocratica in funzione di Giudice Unico delle Pensioni nella persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato all'udienza del 7 marzo 2022 tenuta ai sensi dell'art. 26 ter del d.l. n. 104/20, introdotto dalla legge di conversione n. 126/20 e dell'art. 85, comma 5 del D.L. 18/20, convertito nella legge n. 27/20 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario, d.ssa Nadia Tonolo, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31456** del registro di Segreteria, promosso da:

ZARANTONELLO ATTILIO nato a Trissino il 3.5.1956 e residente a Marano Vicentino (VI) in Monte Grappa n. 3 (C.F. ZRNTTL56E03L433N), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Calvo del Foro di Catania e dall'Avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza con studio in Vicenza, Contrà XX Settembre 37 e domicilio eletto presso il secondo

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande 24 (C.F.80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Tagliente, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d

Avente a oggetto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della propria pensione con il sistema retributivo in relazione alla quota di

	competenza INPS;	
	VISTI il ricorso ed i documenti ad esso allegati, l'atto di costituzione di	
	INPS, nonché le note difensive ex art. 85, comma 5, D.L. 18/20	
	depositate dalle parti;	
	DATO ATTO che in vista dell'udienza nessuna delle parti ha chiesto la	
	trattazione orale e quindi l'udienza si è tenuta, con l'assistenza del	
	Segretario, d.ssa Nadia Tonolo, con le modalità in epigrafe indicate.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con ricorso ritualmente notificato Attilio Zarantonello, premesso di aver	
	presentato domanda di pensione anticipata in cumulo, esercitando la	
	facoltà prevista dall'art. 1, comma 239, della L. n. 228/2012 e di essere	
	titolare di pensione recante il n. 06701296 liquidata, con	
	provvedimento dell'INPS con decorrenza dal 1° agosto 2019, lamenta	
	che la quota di pensione INPS sarebbe stata erroneamente liquidata con	
	il sistema misto, anziché con quello retributivo, avendo lo stesso	
	maturato al 31.12.1995 un'anzianità contributiva di 19 anni e 7 mesi	
	complessivi (in parte presso INPS, in parte presso ENPAV e in parte	
	presso INPDAP).	
	INPS, invece, non avrebbe tenuto conto dei periodi maturati presso	
	ENPAV in quanto si sarebbe attenuto a quanto previsto da una propria	
	circolare, la n 140 del 2017, secondo cui <i>"per la determinazione</i>	
	<i>dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di</i>	
	<i>calcolo della pensione (...) deve essere presa in considerazione la sola</i>	
	<i>contribuzione maturata dall'interessato presso assicurazione generale</i>	
	<i>obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la</i>	

	<i>gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del</i>	
	<i>1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente”, in</i>	
	violazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 246, della citata L.	
	n. 228/2012, a mente del quale, per la determinazione dell'anzianità	
	contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della	
	pensione (in cumulo), si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non	
	coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239 (fra cui rientra	
	ENPAV) della stessa legge.	
	A nulla è valsa la diffida in data 20.11.2019 trasmessa ad INPS: la nota	
	con cui veniva comunicato l'avvio, in data 2.12.2019 del procedimento di	
	autotutela non ha avuto alcun seguito e, pertanto, il ricorrente si è visto	
	costretto ad adire la via giudiziaria per veder liquidata la propria	
	pensione con il sistema di calcolo retributivo per la quota di competenza	
	INPS, con conseguente condanna al pagamento delle differenze	
	economiche, oltre rivalutazione ed interessi.	
	Con memoria depositata in data 21 febbraio 2022 si è costituito in	
	giudizio INPS, contestando la fondatezza delle richieste del ricorrente.	
	Richiamato il quadro normativo relativo al cumulo gratuito, l'Istituto ha	
	sottolineato che “ <i>per la determinazione dell'anzianità contributiva</i>	
	<i>rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione,</i>	
	<i>secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n.</i>	
	<i>335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24, comma</i>	
	<i>2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall'articolo 1, comma</i>	
	<i>707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione</i>	
	<i>dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere</i>	

presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente", con conseguente legittimità della determinazione della quota di pensione di competenza dell'INPS con il sistema misto di cui all'art.1 co. 12 L.335/1995, applicabile a coloro che, come il ricorrente, alla data del 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

A sostegno della propria tesi la parte resistente ha richiamato la circolare n. 140 del 12/10/2017 ed in particolare il punto 3, sottolineando che, come chiarito anche nel messaggio INPS 115 del 2020, il *"comma 246, nel far salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva rilevante per il sistema di calcolo della pensione in cumulo, limita il suo ambito oggettivo di applicazione ai soli periodi assicurativi non coincidenti presso le gestioni, tra quelle indicate al comma 239, i cui ordinamenti prevedono la possibilità di dare applicazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 24, comma 2".*

Tale disposizione, successivamente integrata dall'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso l'importo complessivo del

	trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato	
	liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti al 31 dicembre	
	2011, imponendo quindi la regola del c.d. doppio calcolo (cfr. circolare n.	
	74 del 2015).	
	Conclude INPS affermando che <i>"il comma 246, pertanto, non può trovare</i>	
	<i>applicazione nei confronti delle "gestioni" indicate al comma 239 – quali</i>	
	<i>le c.d. Casse professionali - che non prevedono la possibilità di dare</i>	
	<i>attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, ovvero</i>	
	<i>che non consentono, in ottemperanza all'obbligo del c.d. doppio calcolo,</i>	
	<i>di calcolare, con il sistema retributivo, il pro quota di pensione a proprio</i>	
	<i>carico e di porre in pagamento il minore importo di pensione interamente</i>	
	<i>calcolato con il sistema retributivo".</i>	
	<i>"Ciò anche in considerazione della paradossale conseguenza che ne</i>	
	<i>deriverebbe, ovvero che la valorizzazione dei periodi assicurativi presso</i>	
	<i>le c.d. Casse professionali, pur comportando un mutamento del sistema</i>	
	<i>di calcolo a carico delle altre gestioni interessate al cumulo – a seguito</i>	
	<i>dell'incremento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995</i>	
	<i>- con conseguenziali effetti sulla spesa pensionistica a carico delle stesse</i>	
	<i>gestioni, non comporterebbe viceversa alcun mutamento del sistema di</i>	
	<i>calcolo applicato dalle c.d. Casse professionali ed alcun effetto sulla</i>	
	<i>spesa pensionistica a loro carico, stante l'impossibilità di applicare alle</i>	
	<i>stesse il c.d. doppio calcolo".</i>	
	Tale delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione del comma 246	
	alle sole "gestioni" con riferimento alle quali trova applicazione l'articolo	
	24, comma 2, ovvero, quelle – tra le quali non sono riconducibili le c.d.	

	Casse professionali -per le quali, dal 1° gennaio 2012, lo stesso articolo	
	24 ha previsto un incremento dei requisiti pensionistici, <i>"appare tra</i>	
	<i>l'altro coerente con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2</i>	
	<i>febbraio 2006, n. 42 e con i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e</i>	
	<i>delle politiche sociali il 2 marzo 2006, recepiti nella circolare 9 maggio</i>	
	<i>2006, n. 69, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi anche</i>	
	<i>presso le c.d. Casse professionali.</i>	
	<i>In particolare, con riferimento alla valutazione dei periodi assicurativi</i>	
	<i>presso le gestioni interessate alla totalizzazione ai fini della</i>	
	<i>determinazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione a carico</i>	
	<i>delle predette gestioni, il cambio di sistema di calcolo del pro quota a</i>	
	<i>carico di una delle predette gestioni è previsto solo nel caso in cui presso</i>	
	<i>la medesima gestione l'interessato abbia maturato un diritto autonomo a</i>	
	<i>pensione considerando i soli contributi versati nella stessa gestione.</i>	
	<i>Ciò di fatto impedisce che la valorizzazione dei periodi assicurativi presso</i>	
	<i>le gestioni interessate alla totalizzazione comporti un cambiamento del</i>	
	<i>sistema di calcolo a carico delle stesse gestioni in assenza di un diritto</i>	
	<i>autonomo a pensione maturato presso le predette gestioni sulla base</i>	
	<i>delle disposizioni in esse vigenti."</i>	
	In vista dell'odierna udienza parte ricorrente ha depositato in data 22	
	febbraio 2022 memoria nella quale, a sostegno delle proprie tesi e a	
	confutazione di quelle di controparte, sono riportati ampi stralci di	
	giurisprudenza di merito nonché di talune Sezioni territoriali di questa	
	Corte intervenuta nelle more della trattazione del presente giudizio.	
	Nessuna delle parti ha, infine, chiesto la trattazione orale del giudizio	

che, pertanto, è stato definito ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.L.

18/2020 conv. nella legge n. 27/20 e s.m.i.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente si è rivolto a questa Corte al fine di veder accertato il proprio diritto alla (ri)liquidazione del trattamento pensionistico a carico INPS interamente con il sistema retributivo, avendo maturato, al 31.12.1995, un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni, tenendo conto, in applicazione della disciplina del c.d. cumulo gratuito (commi da 239 a 246 dell'art. 1 della legge 228/2012) dei periodi assicurativi oggetto di riscatto, di quelli accreditati presso ENPAV e di quelli accreditati presso INPS ex INPDAP.

Il ricorrente, in particolare, fa riferimento a quanto previsto dal comma 246 della legge 228/2012 secondo cui: *"Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità e' calcolata secondo il sistema contributivo."*

Sostiene il ricorrente che tale disposizione trovi applicazione, nel caso in esame, nel senso di computare, anche ai fini del sistema di calcolo del *pro quota* di pensione a carico dell'INPS, tutti i periodi contributivi non

	coincidenti maturati anche presso la cassa di previdenza professionale.	
	In particolare, tale computo in cumulo dovrebbe rilevare nel determinare	
	l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 e, quindi, per la	
	liquidazione del <i>pro quota</i> a carico INPS con il sistema retributivo.	
	INPS, al contrario, sostiene che la disposizione debba essere letta in uno	
	con quelle dell'art. 24, comma 2, del d.l. 201/2011, integrato dall'art. 1,	
	comma 707, della legge n. 190 del 2014, che ha introdotto l'obbligo del	
	c.d. doppio calcolo (che impone di porre in pagamento il minor importo	
	pensionistico tra quello calcolato con il sistema misto retributivo-	
	contributivo e quello calcolato interamente con il sistema retributivo): gli	
	ordinamenti delle casse professionali non consentono il calcolo con il	
	sistema retributivo e, quindi, di ottemperare all'obbligo del doppio	
	calcolo. Ne consegue l'esclusione della valorizzazione dei periodi	
	assicurativi presso le casse professionali al fine dell'individuazione del	
	sistema di calcolo della pensione del <i>pro quota</i> INPS.	
	La questione sottoposta a questo Giudicante deve essere inquadrata nel	
	contesto dell'istituto del c.d. cumulo gratuito, introdotto dai commi da	
	239 a 246 dell'art. 1 della legge 228/2012, che consente di valorizzare la	
	contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto	
	di carriere lavorative discontinue.	
	La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi	
	assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo	
	carico, per il riconoscimento di un'unica pensione (comma 239) da	
	liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla	
	base delle rispettive contribuzioni di riferimento (comma 245).	

	L'importo della pensione è, quindi, determinato secondo il sistema "pro-	
	quota": ciascuna delle gestioni interessate determina la propria quota, in	
	riferimento ai periodi assicurativi maturati, secondo le regole di calcolo	
	previste dal proprio ordinamento: <i>"Le gestioni interessate, ciascuna per</i>	
	<i>la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in</i>	
	<i>rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di</i>	
	<i>calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive</i>	
	<i>retribuzioni di riferimento"</i> (art.1, comma 245, legge 228/2012).	
	In detto quadro normativo si colloca la disposizione di cui al comma 246	
	dell'art. 1 della legge 228/12 sopra riportato (<i>"per la determinazione</i>	
	<i>dell'anzianita' contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema</i>	
	<i>di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non</i>	
	<i>coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo</i>	
	<i>restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6</i>	
	<i>dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22</i>	
	<i>dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio</i>	
	<i>2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere</i>	
	<i>da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e'</i>	
	<i>calcolata secondo il sistema contributivo"</i>), la quale contiene, ai fini	
	dell'individuazione del proprio ambito di applicazione, da un lato il	
	richiamo al precedente comma 239 (<i>"Fermo restando le vigenti</i>	
	<i>disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui</i>	
	<i>al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei</i>	
	<i>periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive</i>	
	<i>modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione</i>	

	<i>obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori</i>	
	<i>dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui</i>	
	<i>all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle</i>	
	<i>forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di</i>	
	<i>previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al</i>	
	<i>decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia'</i>	
	<i>titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette</i>	
	<i>gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti</i>	
	<i>al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facolta'</i>	
	<i>puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento</i>	
	<i>pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti</i>	
	<i>anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6</i>	
	<i>dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge</i>	
	<i>22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7</i>	
	<i>del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso</i>	
	<i>dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva</i>	
	<i>prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli</i>	
	<i>incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-</i>	
	<i>legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge</i>	
	<i>30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per</i>	
	<i>inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto") e, dall'altro, il vincolo</i>	
	<i>del rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24 del d.l.</i>	
	<i>201/2011 conv. in L. 214/2011, introdotto mediante la tecnica del rinvio.</i>	
	<i>L'art. 24, comma 2, d.l. 201/2011 conv in L. 214/2011 prevede, infatti,</i>	
	<i>che "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'</i>	

	<i>contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione</i>	
	<i>corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema</i>	
	<i>contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento</i>	
	<i>pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con</i>	
	<i>l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata</i>	
	<i>in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione</i>	
	<i>della misura del trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il</i>	
	<i>conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella</i>	
	<i>eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la</i>	
	<i>data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della</i>	
	<i>prestazione stessa": tale disposizione, poi, è stata modificata dall'art. 1,</i>	
	<i>comma 707, della L.190/2014 che vi ha aggiunto in seguente periodo:</i>	
	<i>«In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non</i>	
	<i>puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle</i>	
	<i>regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del</i>	
	<i>presente decreto computando, ai fini della determinazione della</i>	
	<i>misura del trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il</i>	
	<i>conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella</i>	
	<i>eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la</i>	
	<i>data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della</i>	
	<i>prestazione stessa».</i>	
	Parte ricorrente, senza dare alcun peso in termini ermeneutici al richiamo	
	al vincolo di cui al citato art. 24, comma 2, valorizza invece il richiamo al	
	comma 239, intendendolo come un rinvio c.d. mobile (produce in tal	
	senso giurisprudenza di merito) e, quindi, alla versione della disposizione	

	risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 195 lett a) della	
	legge 232/2016 che, appunto, ha introdotto il richiamo agli enti	
	previdenziali di cui al d.lsg. 509/94 tra cui si annovera l'ENPAV.	
	Parte resistente, al contrario, offre una interpretazione della disposizione	
	che tiene conto dei limiti, ribaditi dalla stessa norma, previsti dall'art. 24,	
	comma 2, del d.l. 201/2011, che impone di liquidare, dal 1.1.2012 (e per	
	coloro che avrebbero maturato, al 31.12.1995, almeno 18 anni di	
	anzianità contributiva utile) l'importo di pensione più basso tra quelli	
	risultanti dall'applicazione del sistema di calcolo c.d. retributivo puro e	
	del sistema di calcolo misto retributivo-contributivo applicabile dal	
	1.1.2012: secondo tale interpretazione il cumulo non può avvenire -ai	
	solì finì dell'individuazione del sistema di calcolo- se non tra periodi	
	maturati in gestioni che consentono l'applicazione del doppio calcolo di	
	cui all'art. 24, comma 2, citato, rimanendo quindi escluse le casse	
	professionali ove non è possibile il calcolo con il sistema retributivo.	
	Osserva questo Giudicante che alcuna di tali interpretazioni coglie	
	appieno nel segno.	
	Va in primo luogo rilevato, infatti, che il richiamo alle " <i>gestioni di cui al</i>	
	<i>comma 239</i> " contenuto nel comma 246 della legge, non è, in senso	
	tecnico, un rinvio, ma un mero riferimento senza funzione normativa,	
	evidentemente voluto dal legislatore al solo fine di individuare una	
	specifica categoria di gestioni previdenziali già precedentemente	
	identificata.	
	Non vi è, infatti, -per usare l'espressione di nota dottrina- da parte della	
	norma asseritamente "rinviante" alcuna "appropriazione" " <i>di un</i>	

contenuto prescrittivo che è stato formulato in un atto diverso"

(diversamente da quanto accade, invece, per il rinvio alla disposizione dell'art. 24, comma 2).

Alla luce di tale considerazione, quindi, deve svolgersi l'operazione ermeneutica necessaria alla risoluzione della questione in esame, con applicazione dei criteri di cui all'art. 12 delle preleggi.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che *"L'art. 12 delle preleggi, laddove stabilisce che nell'applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale poiché evidenzia, con il riferimento "all'intenzione del legislatore" un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema; di conseguenza il dualismo, presente nell'art. 12, tra lettera "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e spirito o "ratio" "intenzione del legislatore", va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione puramente letterale"*

(Consiglio di Stato , sez. V , 07/10/2013 , n. 4920; nello stesso senso, Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd. , 08/05/2015 , n. 374), con l'unico limite per l'interprete di non poter *"correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2533 dei 03/12/1970; id. Sez. 1, Sentenza n. 5128 dei 06/04/2001)"*(Cass. civ. III Sez., n. 24165/2018).

Nel caso in esame l'applicazione del mero criterio letterale, *"attribuendo alla disposizione interpretanda il solo significato emergente dalle parole da essa impiegate secondo la connessione sintattica che si realizza tra di loro"* (Cass. civ. I Sez., 16083/2018), non consente di pervenire in modo chiaro e univoco ad individuare il relativo significato e la connessa portata precettiva, dal momento che rimane impregiudicata la questione della delimitazione del perimetro delle gestioni richiamate con il riferimento al comma 239, disposizione che, successivamente all'entrata in vigore del comma 246 (rimasto nel tempo, invece, immodificato), ha subito modifiche proprio in relazione al numero e alla tipologia delle gestioni.

Viene quindi in ausilio l'applicazione del criterio della *"mens legis"* e, cioè, della ricostruzione complessiva del contesto normativo facendo riferimento alla volontà del legislatore, che opera quale criterio selettivo sussidiario di uno dei significati possibili secondo il tenore letterale della fattispecie (Cass. civ. SSUU, n.2505 e 8091/2020): *"secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 5128/2001 e Cass. n. 24165/2018) - nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, in virtù dell'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera*

della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi, altresì, infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, onde il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa".

In applicazione di detto criterio appare evidente che la "mens legis" sottesa al comma 246 (il cui testo, si ripete, non ha subito alcuna modificazione dalla sua entrata in vigore nel 2012 ad oggi) era quella di valorizzare, ai fini del sistema di calcolo della pensione, i periodi assicurativi maturati presso le gestioni originariamente individuate dal legislatore nel coevo comma 239 (contenuto, peraltro, nel medesimo corpo normativo e costituente, con i successivi commi da 240 a 246, la disciplina dell'istituto del cumulo) e, cioè, le "forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi", e la "gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima".

	Così intesa, la previsione si pone in posizione di assoluta coerenza con la	
	restante disciplina dell'istituto del cumulo, che -come correttamente	
	osservato anche dalla giurisprudenza di merito prodotta dalla ricorrente-,	
	consente, mediante una <i>fictio iuris</i> , il computo unitario di periodi	
	assicurativi maturati presso differenti gestioni al fine del diritto alla	
	pensione, ma non della misura, tant'è che il comma 245, espressamente	
	prevede il sistema del calcolo del "pro quota", salvaguardando i sistemi	
	di calcolo delle singole gestioni in relazione alle anzianità contributive	
	maturate all'interno di ciascuna di esse, dovendosi quindi escludere la	
	valorizzazione di uno stesso periodo contributivo ai fini del calcolo del	
	trattamento pensionistico in gestioni diverse.	
	La modifica normativa del 2016 è intervenuta solo sul comma 239,	
	estendendo possibilità di cumulo -ai fini del diritto- anche a periodi	
	assicurativi maturati presso le casse professionali, senza tuttavia	
	intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento secondo il sistema	
	del "pro quota" di cui al successivo comma 245, con conseguente	
	permanenza del divieto di valorizzazione dello stesso periodo contributivo	
	in gestioni diverse.	
	Ciò chiarito, la previsione del comma 246 relativa all'individuazione del	
	sistema di calcolo (ovviamente nella sola gestione INPS, dal momento	
	che ogni singola cassa professionale ha una propria autonoma disciplina	
	previdenziale) deve essere, quindi, interpretata alla luce della volontà	
	storica del legislatore, nonché della coerenza logico-sistematica	
	dell'istituto e del senso che questa assume nell'ordinamento di settore,	
	come riferita ai periodi assicurativi maturati presso l'assicurazione	

	generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima,	
	nonché la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge	
	335/95 (cioè tutte le gestioni di competenza INPS, nella cui	
	amministrazione sono confluiti quindi i relativi contributi), purchè tali	
	periodi non siano sovrapposti.	
	Diversamente considerando, infatti, si perverrebbe ad una non	
	consentita doppia valorizzazione di medesimi periodi assicurativi, a fini	
	diversi del diritto, maturati in gestioni diverse (peraltro senza alcun	
	trasferimento della relativa contribuzione) in violazione della stessa <i>ratio</i>	
	dell'istituto del cumulo.	
	Coglie inoltre nel segno, in relazione a tale profilo, l'ulteriore	
	osservazione della resistente INPS, relativa alla <i>"paradossale</i>	
	<i>conseguenza che ne deriverebbe, ovvero che la valorizzazione dei periodi</i>	
	<i>assicurativi presso le c.d. Casse professionali, pur comportando un</i>	
	<i>mutamento del sistema di calcolo a carico delle altre gestioni interessate</i>	
	<i>al cumulo - a seguito dell'incremento dell'anzianità contributiva maturata</i>	
	<i>al 31 dicembre 1995 - con conseguenziali effetti sulla spesa pensionistica</i>	
	<i>a carico delle stesse gestioni, non comporterebbe viceversa alcun</i>	
	<i>mutamento del sistema di calcolo applicato dalle c.d. Casse professionali</i>	
	<i>ed alcun effetto sulla spesa pensionistica a loro carico, stante</i>	
	<i>l'impossibilità di applicare alle stesse il c.d. doppio calcolo."</i>	
	Le ulteriori argomentazioni svolte dalla resistente INPS circa l'ambito di	
	applicazione della disposizione da correlarsi necessariamente alla	
	possibilità di rispetto dell'obbligo del doppio calcolo di cui all'art. 24,	
	comma 2, più volte citato, e della coerenza con la soluzione ermeneutica	

	proposta con la disciplina della totalizzazione di cui al D.lgs. n. 42/2006	
	-nella quale la valorizzazione dei periodi assicurativi presso le gestioni	
	interessate alla totalizzazione non può comportare un cambiamento del	
	sistema di calcolo a carico delle stesse gestioni in assenza di un diritto	
	autonomo a pensione maturato presso le predette gestioni sulla base	
	delle disposizioni in esse vigenti-, costituiscono un diretto corollario di	
	quanto sin qui detto, perché svolte in un'ottica di omogeneità di	
	disciplina sistematica che appare del tutto condivisibile (benchè non	
	possa non rilevarsi che <i>"la prassi amministrativa, di cui sono espressione</i>	
	<i>gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti</i>	
	<i>della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante</i>	
	<i>per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge, ma può</i>	
	<i>contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo,</i>	
	<i>ad orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle</i>	
	<i>indicazioni della giurisprudenza"</i> (Cass. Civ. Sez. Lav., 23960/2015; nello	
	stesso senso, Cass. Civ. Sez. I, 10739/2015).	
	Nel caso in esame, il ricorrente ha maturato al 31.12.1995 presso	
	<i>"l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive</i>	
	<i>della medesima",</i> un'anzianità contributiva di anni 16, mesi 9 e giorni 28	
	(cfr. doc. 4 prodotto da INPS) e, pertanto, correttamente la quota di	
	competenza INPS della pensione è stata calcolata con il sistema c.d.	
	misto, non potendo -ai fini della misura, per le ragioni anzidette- essere	
	cumulati i periodi maturati presso la gestione ENPAV non coincidenti (per	
	complessivi anni 2 e mesi 9).	
	In conclusione, il ricorso deve essere respinto.	

2. La complessità della questione e l'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia sorregge la statuizione di compensazione integrale delle spese legali tra le parti.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del rito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **31456** del registro di segreteria, promosso da **ZARANTONELLO ATTILIO** contro **INPS**, ogni diversa o contraria domanda od eccezione respinta, **RESPINGE** il ricorso perché infondato.

Compensa integralmente tra le parti le spese legali

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Venezia, all'udienza del 7 marzo 2022.

Il Giudice Monocratico

Dott.ssa Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 08/03/2022

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)